



## **BANDO**

**SELEZIONE PUBBLICA per il conferimento di incarichi di "coadiutore-tecnico di laboratorio per le seguenti aree: Multimediale; Arte del fumetto e illustrazione " mediante stipula di contratti di prestazione d'opera**

**A.A. 2016/2017**

**Prot. n. del 5024/13 del 26/11/2016**

### **IL DIRETTORE**

#### VISTI

- l'Art. 97 della Costituzione della Repubblica Italiana<sup>1</sup>;
- la Legge 21 Dicembre 1999 n.508;il DPR 132/03; il DPR 212/05;il vigente CCNL-AFAM ;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3 e s.m.<sup>2</sup>;
- la Legge 19 Novembre 1990 n.341 art. 8 <sup>3</sup>;
- l'art. 7 comma 6 del T.U. 165/2001 sostituito dall'art. 46 della legge 133 del 6 agosto 2008<sup>4</sup>;

#### **1**

Sezione II - La Pubblica Amministrazione. (*omissis*) Art. 97.

I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione. Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari. Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.

#### **2**

Decreto L.vo 297/94 e ss.m - Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

#### **3**

Legge 19 novembre 1990, n. 341. RIFORMA DEGLI ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI (*omissis*) Art. 8 - Collaborazioni esterne

1. Per la realizzazione dei corsi di studio nonché delle attività culturali e formative di cui all'articolo 6, le università possono avvalersi, secondo modalità definite dalle singole sedi, della collaborazione di soggetti pubblici e privati, con facoltà di prevedere la costituzione di consorzi, anche di diritto privato, e la stipulazione di apposite convenzioni.

2. Le università possono partecipare alla progettazione ed alla realizzazione di attività culturali e formative promosse da terzi, con specifico riferimento alle iniziative di formazione organizzate da regioni, province autonome, enti locali e istituti di istruzione secondaria, attraverso apposite convenzioni e consorzi, anche di diritto privato.

3. I consigli delle strutture didattiche e scientifiche interessate assicurano la pubblicità dei corsi e dei progetti, nonché

delle forme di collaborazione e partecipazione.

#### **4**

DECRETO LEGISLATIVO 30 marzo 2001, n. 165 - Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (G.U. 9 maggio 2001, n. 106 - s.o. n. 112)

Art. 7 - Gestione delle risorse umane

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno. (*comma così sostituito dall'articolo 21, comma 1, lettera b), legge n. 183 del 2010*)

2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di ricerca.

- l'art. 46 lettera d, del D.L.112 del 25 giugno 2008<sup>5</sup>;

3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266.

4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della cultura di genere della pubblica amministrazione.

5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.

6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

*(comma così sostituito dall'articolo 46, comma 1, legge n. 133 del 2008)*

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo dei mestieri artigianali o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso. Si applicano le disposizioni previste dall'art.36, comma 3 del presente decreto. *(capoverso così modificato dall'articolo 22, comma 2, legge n. 69 del 2009, poi dall'articolo 17, comma 27, legge n. 102 del 2009)*

6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione. *(comma così sostituito dall'articolo 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)*

6-ter. I regolamenti di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6. *(comma così sostituito dall'articolo 32, comma 1, legge n. 248 del 2006)*

6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 *(comma introdotto dall'articolo 3, comma 76, legge n. 244 del 2007)*

5

Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112

"Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria"

*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008 - Suppl. Ordinario n.152/L*

Art. 46.- *Riduzione delle collaborazioni e consulenze nella pubblica amministrazione*

1. Il comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dal decreto legge 4 luglio 2006, n. 233, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e da ultimo dall'articolo 3, comma 76, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' così sostituito: «6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;

b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati e' causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168 e' abrogato.».

2. L'articolo 3, comma 55, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267».

- **VISTI il** verbale n 7 del Consiglio Accademico del 24/11/2016

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **OGGETTO DEL BANDO**

Il presente bando ha come oggetto la selezione di personale da impiegare per i **Servizi di coadiutori-tecnici di laboratorio** presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata, per l'Anno Accademico 2016/2017. Esso è rivolto a personale specializzato per lo svolgimento di attività di collaborazione e supporto tecnico alla docenza con contratto di prestazione d'opera.

### **Art. 2**

#### **PUBBLICIZZAZIONE**

Il presente bando è pubblicizzato sul sito ufficiale dell'Accademia [www.abamc.it](http://www.abamc.it) e mediante affissione all'Albo Ufficiale dell'Istituzione.

### **Art. 3**

#### **REQUISITI GENERALI DI AMMISSIONE**

I requisiti per l'ammissione alla selezione oggetto del presente bando sono i seguenti:

- a) età non inferiore agli anni 18;
- b) la cittadinanza italiana o cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea o di Paesi terzi di cui all'art. 38 del D.lgs.165/01 così come modificato dall'art.7 della L. 97/13;
- c) godimento dei diritti politici;

Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo e coloro che siano stati destituiti, dispensati o licenziati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art.127, primo comma, lettera d) del D.P.R. 10.1.1957, n. 3 e coloro che siano stati licenziati per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi e comunque con mezzi fraudolenti.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:

- 1) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- 2) avere adeguata conoscenza della lingua italiana.

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione della domanda di ammissione.

Questa Amministrazione garantisce, per l'accesso al lavoro, pari opportunità tra uomini e donne, ai sensi dell'art. 7 comma 1 del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165.

### **Art. 4**

#### **REQUISITI SPECIFICI**

Il coadiutore-tecnico di laboratorio, è una figura professionale qualificata e fondamentale per lo sviluppo organizzativo delle attività tecniche-laboratoriali. Collabora con il corpo Docente, svolge la sua attività all'interno del Dipartimento, ovvero nella Scuola di appartenenza, in relazione all'attività didattica dei docenti, fornendo gli strumenti funzionali alla realizzazione dei progetti e delle opere.

In relazione a ciò il candidato deve possedere almeno uno dei seguenti titoli:

- a) Diploma Accademico conseguito in un'Accademia di Belle Arti in base all'ordinamento previgente alla L. 508/99 (c.d. vecchio ordinamento) o Diploma Accademico di II livello conseguito secondo la normativa vigente, attinenti all'area didattica richiesta;

3. L'articolo 3, comma 56, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e' così sostituito: «Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo».

- b) Diploma di Laurea conseguito secondo le modalità precedenti all'entrata in vigore del D.M. 509/99 o Laurea conseguita ai sensi del D.M. 270/04 strettamente attinenti alla materia richiesta;
- c) Curriculum e certificazione attestanti lo svolgimento di collaborazioni, stages, corsi di formazione presso Università ed Accademie, aziende o studi professionali correlati alle materie richieste.

## **Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE**

La domanda di ammissione alla selezione, redatta e sottoscritta dal candidato in carta libera, utilizzando lo schema allegato, **dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 del giorno 30 dicembre 2016**, secondo le seguenti modalità:

per la partecipazione alla presente selezione dovranno essere versati **€ 50,00** (trenta/00), non rimborsabili, per diritti di segreteria sul conto **IBAN IT95 D060 5513 4010 0000 0018 062** intestato all'Accademia con la causale "selezione pubblica per assegnazione per il conferimento di incarico di **coadiutore-tecnico di laboratorio**" per l'Anno Accademico 2016/2017 ; la copia di detto versamento dovrà essere allegata alla domanda.

- a) **Presentazione diretta:** dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30, presso l'ufficio protocollo dell'Accademia di Belle Arti al primo terra della sede sita in P.zza V. Veneto, n. 5 di Macerata;
- b) **Raccomandata con avviso di ricevimento: farà fede il timbro e la data apposti dall'ufficio postale accettante entro il 30/12/2016**
- c)

Sulla busta il candidato dovrà riportare la seguente dicitura:

**DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA SELEZIONE PER IL SERVIZIO DI "COADIUTORE -TECNICO DI LABORATORIO (sulla busta specificare il Titolo di Diploma Accademico conseguito e la Scuola/Corso prescelta)**

Il candidato, nella domanda, valida a tutti i fini come autocertificazione resa sotto personale responsabilità, dovrà dichiarare:

- a) i requisiti di ammissione alla selezione;
- b) l'esatto recapito (ogni variazione di recapito deve essere comunicata all'Accademia, mediante lettera raccomandata).
- c) copia fotostatica di un documento valido di riconoscimento e del codice fiscale.

L'Amministrazione non si assumerà alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni, dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato, ovvero da mancata o tardiva comunicazione dell'eventuale cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, oppure da disguidi postali, telegrafici o, comunque a fatto da terzi, caso fortuito o forza maggiore.

## **Art. 6 CERTIFICAZIONE DEI TITOLI**

I candidati dovranno dichiarare ex D.P.R. 445/2000, variato secondo art. 15 L. 183/11, in allegato alla domanda, il titolo di studio richiesto per l'accesso alla selezione, nonché i documenti relativi ai titoli di studio, professionali e dei quali si chiede la valutazione.

Oltre ai titoli di studio il candidato dovrà presentare un curriculum della propria attività professionale svolta con particolare riferimento alle aree didattiche per cui presenta la propria candidatura allegando:

- a) le certificazioni attestanti lo svolgimento di collaborazioni, stages, corsi di formazione presso Università ed Accademie, aziende, enti o studi professionali correlati all'area didattica richiesta.
- b) attività curatoriale, saggistica e pubblicazioni comprovata da documentazione originale.
- c) attività artistica, di produzione e ricerca comprovata da documentazione.

## **Art. 7 NORME SUI DOCUMENTI**

Con riferimento alla documentazione di cui al precedente articolo, si precisa che i documenti potranno essere dichiarati ex D.P.R. 445/2000, variato secondo art. 15 L. 183/11, Sarà sempre facoltà di questa Amministrazione accertare la veridicità dei documenti esibiti dai candidati.

## **Art. 8 MANCATA AMMISSIONE O ESCLUSIONE DALLA SELEZIONE**

Tutti i candidati saranno ammessi con riserva, l'Amministrazione potrà disporre in ogni momento, anche dopo l'approvazione della graduatoria definitiva, l'esclusione dei candidati che:

- a) risultino privi dei requisiti prescritti per l'ammissione alla procedura selettiva (Art 3 e Art 4);
- b) abbiano formulato nella domanda di ammissione affermazioni non veritiere o abbiano prodotto documenti non veritieri.

Non saranno, inoltre, prese in considerazione le domande:

- a) prive della firma autografa del candidato;
- b) quelle dalle quali non è possibile evincere le generalità del candidato;
- c) presentate o pervenute a mezzo di raccomandata A/R oltre il termine di scadenza previsto dal presente bando (Art.5 comma 1).

## **Art. 9 COMMISSIONE GIUDICATRICE**

La Commissione giudicatrice è composta dal Direttore dell'Accademia (o suo delegato) in qualità di Presidente della Commissione, dai Coordinatori dei CDS delle Scuole, ed è coadiuvata da un assistente amministrativo con funzione di segretario verbalizzante.

## **Art. 10 ESAME DEI TITOLI**

La selezione oggetto del presente bando avverrà esclusivamente attraverso l'esame del titolo di studio e dei requisiti specifici di cui all'Art. 4 presentati dal candidato, non sono pertanto previste prove.

## **Art. 11 ELENCO DEGLI IDONEI**

Al termine delle valutazioni di quanto previsto dall' Art 4, la Commissione giudicatrice redigerà una graduatoria di merito secondo i punteggi di seguito riportati, fino ad un massimo di 29 punti così distribuiti:

### **a) Titoli di studio**

- Diploma Accademico o Diploma di Laurea, ulteriore rispetto a quello richiesto per l'accesso, ovvero abilitazione all'insegnamento per l'area didattica a concorso **punti da 1 a 3**
- Corsi di specializzazione e master Universitari **punti da 1 a 3**

### **b) Titoli professionali**

- Incarichi di collaborazione attinenti al profilo oggetto della selezione, di durata almeno annuale in strutture pubbliche o private **punti da 1 a 3**
- Curriculum ( vedi lettera c dell'art. 4) **fino a 20**

L'elenco degli idonei mantiene i suoi effetti per l'Anno Accademico in corso salvo eventuali proroghe.

L'elenco sarà affisso all'Albo Ufficiale dell'Accademia e contemporaneamente pubblicato sul sito ufficiale dell'Accademia, conformemente ai criteri di pubblicizzazione del presente bando.

Gli interessati, entro il termine di cinque giorni dalla pubblicazione, potranno presentare reclamo scritto, esclusivamente per errori materiali od omissioni, indirizzato al Presidente della Commissione giudicatrice, il quale potrà procedere alle rettifiche anche d'ufficio con pubblicazione in Albo Ufficiale senza dare comunicazione agli interessati.

#### **Art.12**

#### **ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI**

Il diritto di accesso ai documenti potrà essere esercitato dagli interessati, ai sensi delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 7 agosto 1990, e successive modifiche ed integrazioni.

#### **Art. 13 – COMPENSO**

Ai destinatari del contratto per il servizio dei Tecnici di laboratorio, sarà riconosciuto un compenso lordo mensile pari a €. 500,00 (cinquecento).

#### **ART. 14**

#### **NORME FINALI E DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti sui concorsi per gli impiegati civili dello Stato (art.604 del D.Lgs. 297 del 16 aprile 1994). Ogni altra comunicazione che si rendesse necessaria ai fini del presente documento, sarà diffusa mediante gli stessi criteri di pubblicizzazione espressi al precedente Art. 2. Costituisce parte integrante ed inscindibile del presente bando il *modello di domanda - Allegato 1*.

#### **Art. 15**

#### **TRATTAMENTO DEI DATI (PRIVACY)**

Il candidato, presentando domanda di ammissione di cui il precedente art. 4, dichiara di consentire al trattamento dei dati personali da parte dell'Accademia, ai sensi della D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, per le sole finalità connesse al presente bando.

IL DIRETTORE  
Prof.ssa Paola TADDEI

**Allegato 1***(modello di domanda)*

Al Direttore  
 dell'Accademia di Belle Arti di Macerata  
 Piazza Vittorio Veneto, 5 – 62100 MACERATA

\_\_l\_\_ sottoscritt\_\_\_\_\_

nat\_\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente in \_\_\_\_\_

via \_\_\_\_\_

**CHIEDE**

di essere ammess\_\_ a partecipare alla procedura selettiva pubblica per titoli finalizzata all'eventuale stipula di contratto di "Collaborazione coordinata e continuativa" per il **servizio dei Coadiutori-tecnici di laboratorio**, presso l'Accademia di Belle Arti di Macerata, per l'A.A. 2016/2017  
 per la Scuola/Corso di:

**Multimediale/Digital video****Arte del Fumetto e Illustrazione**

A tal fine, sotto personale responsabilità, dichiara:

- a) di essere nat\_ a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_;
- b) di essere cittadin\_ italian\_\_;
- c) altra nazionalità \_\_\_\_\_;
- d) di essere iscritt\_ nelle liste elettorali del Comune di \_\_\_\_\_;
- e) di non aver riportato condanne penali;
- f) di non avere procedimenti penali in corso che comportino la restrizione della libertà personale o provvedimenti di rinvio a giudizio, per fatti che, se accertati, possano comportare l'applicazione della sanzione disciplinare del licenziamento;
- g) di essere in possesso del seguente titolo di studio, richiesto per l'accesso al profilo professionale oggetto della procedura di valutazione dell'idoneità:  
 \_\_\_\_\_;
- h) di non essere stat\_ destituit\_ o dispensat\_ dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stat\_ dichiarat\_ decadut\_ da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957 n.3;
- i) di possedere l'idoneità fisica all'impiego (se portatore di handicap, specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap e l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per lo svolgimento delle prove selettive, con idonea documentazione sanitaria della A.S.L.) \_\_\_\_\_;

- j) di impegnarsi a comunicare le eventuali variazioni del proprio indirizzo;
- k) di aver preso visione di tutte le prescrizioni nonché di tutte le modalità e condizioni di ammissione alla procedura selettiva.

Allegati:

1. Carta Identità in corso di validità

---

---

---

---

---

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma leggibile